



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DETERMINAZIONE DEGLI ORARI E
DELLE APERTURE DEGLI ESERCIZI
DI VENDITA AL DETTAGLIO.**

Adottato con deliberazione consiliare n.50 dd. 26 novembre 1999.

Art. 1 – Autodeterminazione degli orari

1. In conformità all'art.26 della L.R. 19.4.1999, n.8, nell'ambito del Comune, individuato quale "ambito turistico" dalla L.R. 10/90, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'art.25 della stessa legge.
2. L'esercente è tenuto a rendere noti al pubblico l'orario prescelto mediante cartelli o altri supporti informativi, visibili dall'esterno.
3. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio e di informazione il Sindaco, in accordo con le associazioni locali dei consumatori, le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e dei lavoratori dipendenti, potrà esercitare le funzioni di cui all'art.36, comma 3, della legge 8.6.1990, n.142.

Art. 2 – Attività di vendita al dettaglio nelle forme annuale e stagionale

1. L'attività di commercio in forma stagionale comprende un periodo d'esercizio di 180 giorni compresi nel periodo dal 15 aprile o dal martedì antecedente la Pasqua qualora tale giornata venga a cadere prima del 15 aprile e con chiusura non oltre il 15 ottobre.
2. L'esercente deve indicare il periodo di apertura di cui al comma 1, comprendendo come obbligatorio il periodo decorrente dal 1° maggio al 30 settembre.
3. L'attività di commercio a carattere annuale comporta l'obbligo di apertura di almeno 9 mesi nel corso dell'anno solare. È consentita la chiusura dell'esercizio per l'effettuazione dell'inventario e per ferie annuali per un periodo complessivo massimo di tre mesi, fatta salva la chiusura per comprovati impedimenti d'esercizio per inagibilità locali, malattia o lutto.

Art. 3 – Attività commerciali temporanee

È consentita l'attività di commercio a carattere temporaneo di durata non superiore a 59 giorni all'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.R. 27/97, la quale dovrà contenere la dichiarazione da parte dell'operatore di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente con riferimento all'attività che si intende esercitare.

Art. 4 – Comunicazioni

1. Deve essere data comunicazione al Comune nelle seguenti fattispecie:
 - a) Entro 30 giorni dal verificarsi di:

- cessazione dell'attività;
- riduzione della superficie di vendita;
- b) almeno 7 giorni prima:
 - sospensione dell'attività per ferie o restauri di durata superiore a 30 giorni;
- c) almeno un giorno prima:
 - sospensione volontaria dell'attività di vendita di durata pari o inferiore a 30 giorni;
- d) entro 10 giorni dalla sospensione dell'attività per cause di forza maggiore che comportino la chiusura per un periodo superiore a 30 giorni.

Art. 5 – Esibizione dell'autorizzazione o denuncia inizio attività

1. Ogni titolare di attività di vendita al dettaglio è tenuto ad esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione o la documentazione comprovante la presentazione della denuncia inizio attività.

Art. 6 – Sfera di applicazione e attività particolari di vendita.

1. Le disposizioni in materia di orari e di chiusure contenute nel presente regolamento si applicano alle seguenti attività di vendita:
 - a) esercizi di vendita al dettaglio;
 - b) cooperative;
 - c) enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico;
 - d) spacci interni;
 - e) cooperative per soli soci;
 - f) imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione (rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane, vendita pizza al taglio, ecc.).

Art. 7 – Esclusioni

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 17/1997;
- c) le rivendite dei giornali;
- d) gli impianti stradali di distribuzione di carburante;

e) le imprese artigiane non rientranti nella lett.f) dell'art.6, quando esercitano l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui.

Art. 8 – Sanzioni

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione avviene secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 17 gennaio 1984, n.1.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei relativi atti di esecuzione sono punite, in quanto applicabili, con le sanzioni previste dall'art.37 della L.R.8/99.
3. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, non specificatamente sanzionate dalla Legge o da Regolamento, è punita, ai sensi dell'art.106 del T.U.L.C.P., approvato con R.D.3 marzo 1934, n.383, con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 100.000.- e non superiore a lire 1.000.000.- graduata in relazione alla gravità degli illeciti.

Art. 9 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la “Normativa di Piano per la rete del commercio al dettaglio” approvato con deliberazione consiliare n.59 dd.11.11.1996.
2. Sono abrogate inoltre tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.